

Prot. n. (SPT/07/78679)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" con le modifiche apportate dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6;
- in particolare l'art. 2, comma 1, istitutivo dell'Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, l'art. 5 e l'art. 22, comma 1, lett. c) della stessa L.R. n. 7/1994;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 di riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 157 e dei decreti emanati per la loro attuazione;
- in particolare l'art. 189, comma 1, lett. f) della su richiamata L.R. n. 3/1999, con cui si definiscono le funzioni che la Regione esercita in tema di programmazione, coordinamento e indirizzo nelle materie conferite dal Capo II, Titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo;

Considerato che con la stessa L.R. n. 3/1999, art. 190, comma 4, sono state delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle Cooperative Sociali, di cui alla L.R. n. 7/1994, che risulta pertanto articolato in Sezioni provinciali, così come indicato dall'art. 193, della medesima legge regionale;

Vista la deliberazione n. 62 del 25/01/2000 con cui si sono determinate le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle cooperative sociali;

Tenuto conto, che il D.M. 23/06/2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13/07/2004), in attuazione dell'art. 9 del decreto

legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-Sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, ha istituito l'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, di cui le modalità di iscrizione sono state disciplinate con Circolare dello 06/12/2004;

Considerato che il suddetto Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della Cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio e che le Cooperative Sociali per poter usufruire dei previsti benefici fiscali devono risultare iscritte nella sezione "cooperative a mutualità prevalente" di tale Albo;

Considerato che proprio in funzione di quanto disposto dal su richiamato D.M. 23/06/2004 è opportuno rideterminare le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla deliberazione n. 62/2000;

Sentito il parere della Commissione regionale per la Cooperazione sociale, della Conferenza regionale del Terzo settore e delle Amministrazioni provinciali;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali, Dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e successive modifiche e della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle Politiche sociali ed educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'Immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo, Terzo settore, Servizio civile, Anna Maria Dapporto;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. Le Amministrazioni provinciali della Regione Emilia-Romagna esercitano le funzioni, già delegate con la L.R.

21 aprile 1999 n. 3 e la deliberazione n. 62/2000, concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle Sezioni provinciali dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, così come modificata con L.R. 18 marzo 1997, n. 6;

2. di ridefinire le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 1., così come contenute nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce nei suoi contenuti la precedente deliberazione n. 62/2000;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI
L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO
REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA L.R. 4
FEBBRAIO 1994, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI GIA' DELEGATE
ALLE PROVINCE AI SENSI DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3.

1. Soggetti iscrivibili

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.

L'Albo si articola nelle seguenti Sezioni:

- a. Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
- b. Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c. Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Le cooperative sociali di cui alla suddetta lett. b) che abbiano come scopo ed attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni A e B dell'Albo qualora al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi sociali-assistenziali-sanitari ed educativi. In tal caso la

sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Legge 381/91 viene determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività rispondente alla Sezione B.

2. Modalità d'iscrizione all'Albo

I rappresentanti legali delle cooperative sociali e dei loro Consorzi che perseguono gli scopi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 della Legge 11 novembre 1991, n. 381, aventi sede legale nel territorio della regione Emilia-Romagna, che intendono richiedere l'iscrizione nelle Sezioni provinciali dell'Albo regionale delle cooperative sociali, rispettivamente nelle sezioni A, B e C, devono presentare domanda all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Le domande esenti da bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 devono essere corredate da:

- a. certificazione di iscrizione all'Albo delle società cooperative, sezione "cooperative a mutualità prevalente", istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del 13/07/2004) presso il Ministero dello Sviluppo Economico e gestito tramite gli uffici delle Camere di commercio competenti per territorio [\(1\)](#);
- b. copia autentica dell'atto costitutivo della società cooperativa, corredato del relativo statuto;
- c. estratto del libro soci alla data di presentazione della domanda;
- d. relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se costituita da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la cooperativa intende svolgere;
- e. elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione per ognuno delle caratteristiche professionali e della tipologia di contratto;
- f. per le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione alla sezione B dell'Albo, documentazione idonea rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. Le cooperative costituite da meno di un anno, o che siano attive da meno di un anno, possono produrre la suddetta documentazione entro un anno dalla data di

iscrizione nell'Albo. In tal caso, alla richiesta di iscrizione deve essere allegata autocertificazione del legale rappresentante della cooperativa interessata attestante le motivazioni della mancata presentazione della documentazione di cui sopra. Le cooperative sociali che non si attengano alle suddette disposizioni, dopo formale diffida, vengono dalle Province cancellate dall'Albo regionale;

- g. autocertificazione attestante la regolarità dei versamenti previdenziali e del rispetto delle norme contrattuali di settore per gli addetti;
- h. autocertificazione da cui risulti che le cooperative non abbiano in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabili in via amministrativa, e/o procedure di fallimento;
- i. per le cooperative di tipo B che chiedono la contemporanea iscrizione anche alla sezione A ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della L.R. n. 7/94, l'elenco dei lavoratori deve essere distinto per tipologia di attività A e B.

La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

- a. certificazione di iscrizione all'Albo delle società cooperative, sezione "cooperative a mutualità prevalente", istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del 13/07/2004) presso il Ministero dello Sviluppo Economico e gestito tramite gli uffici delle Camere di commercio competenti per territorio;
- b. copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio, corredato del relativo Statuto;
- c. relazione dell'attività svolta;
- d. estratto del libro dei soci. Le cooperative sociali facenti parte del consorzio debbono risultare già iscritte all'Albo di cui alla precedente lett. a), così come disposto dal D.M. 23/06/2004, nonché all'Albo regionale delle cooperative sociali.

L'iscrizione all'Albo è disposta con atto del dirigente competente dell'Amministrazione provinciale entro novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda risultante dal protocollo. E' fatta salva la sospensione dei termini per il

perfezionamento della domanda o per il reperimento di eventuali pareri e/o documentazioni integrative

Ai fini dell'iscrizione le Province verificano il possesso da parte delle cooperative o dei consorzi dei requisiti di legge, sia dal punto di vista formale, sia per quanto riguarda le attività svolte. In merito, le Province, possono chiedere pareri e dati conoscitivi agli enti locali e/o ad altre istituzioni, ovvero promuovere azioni di controllo diretto, svolte in proprio o avvalendosi di altri Uffici competenti.

Per l'assolvimento delle suddette funzioni di verifica e controllo e per l'acquisizione di pareri e dati conoscitivi, le Province possano avvalersi in via prioritaria degli Osservatori provinciali.

Le procedure di verifica generale o a campione del permanere dei requisiti sono definite e attivate in sinergia con i su richiamati Osservatori provinciali.

La Regione può periodicamente attivare procedure di verifica generale anche in collaborazione con istituti finalizzati alle rilevazioni statistiche.

Il provvedimento d'iscrizione o di diniego è comunicato in copia conforme all'originale, entro trenta giorni dall'assunzione, alla cooperativa o consorzio richiedente, alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio, all'Agenzia regionale delle Entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio, al locale Ispettorato del Lavoro, all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro competente per territorio e alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni delle cooperative a livello provinciale e regionale.

La Regione provvede semestralmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'elenco aggiornato delle cooperative sociali iscritte.

3. Obblighi per l'aggiornamento

Le cooperative sociali e i consorzi iscritti alle Sezioni provinciali dell'Albo regionale delle cooperative sociali, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione provinciale competente:

- a. entro dieci giorni, la messa in liquidazione e lo scioglimento;
- b. entro trenta giorni:
 1. il venir meno del requisito di cui all'art. 4, comma 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;
 2. ogni variazione della composizione della compagine sociale che comporti l'alterazione dei rapporti così come configurati all'art. 2, comma 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e per i consorzi così come configurati all'art. 8 della stessa legge;
 3. ogni variazione intervenuta nell'iscrizione nel succitato Albo delle cooperative come da D.M. 23 giugno 2004.

Le cooperative sociali iscritte nella sezione B della Sezione provinciale dell'Albo regionale devono presentare, inoltre, all'inizio di ogni anno, la certificazione idonea rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ovvero autocertificazione del legale rappresentante che attesti che non sono intervenute variazioni rispetto al possesso del requisito del 30% dei soggetti svantaggiati.

I consorzi trasmettono annualmente la documentazione relativa all'eventuale modificazione della base sociale.

Le Amministrazioni possono comunque promuovere in qualsiasi momento azioni di controllo diretto, svolte in proprio o avvalendosi di altri Uffici competenti, volte ad accertare il permanere dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nell'Albo regionale.

Per l'assolvimento delle suddette funzioni le Province possano avvalersi in via prioritaria degli Osservatori provinciali.

4. Cancellazione

La cancellazione dalle Sezioni provinciali dell'Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi è disposta con atto del dirigente competente dell'Amministrazione provinciale:

- a. su richiesta della cooperativa o del consorzio interessati;
- b. quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione e quando la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione, non abbiano provveduto ad effettuare gli adempimenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della diffida;
- c. quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dall'Albo di cui al DM 23/06/2004 anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del D.L.CPS 14-12-1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;
- d. quando non sia stato possibile effettuare le ispezioni ordinarie e straordinarie previste per legge [\(2\)](#);
- e. a seguito di eventuali comunicazioni pervenute dagli Uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti territorialmente circa il mancato adempimento da parte delle cooperative di quanto contenuto nelle diffide emanate dagli stessi ai sensi dell'art. 11 del D.L.CPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni. In tal caso la cancellazione è disposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione dei fatti;
- f. quando l'utilizzazione dei contributi concessi risulti non conforme alle finalità della presente legge;
- g. quando le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 3 siano omesse o risultino non veritiere.

Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati, non si provvede alla cancellazione di cui alla precedente lett. b) qualora il rapporto venga ripristinato entro sei mesi dalla data del ricevimento della diffida.

Il provvedimento di cancellazione è comunicato, entro trenta

giorni dall'assunzione con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cooperativa medesima o al consorzio interessato e trasmesso alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio, all'Agenzia Regionale delle Entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio, al locale Ispettorato del Lavoro, all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro competente per territorio e alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni delle cooperative a livello provinciale e regionale, ed è pubblicato, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Risoluzione della fase transitoria di gestione dell'Albo regionale

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della delibera di approvazione delle direttive di cui al presente Allegato A, le Province verificano che le cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale ai sensi della nota della Regione Emilia - Romagna, Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari, prot. n. 21509 del 07/06/2005, avente per oggetto: "DM 23/06/2004 - Gestione fase transitoria", siano conformi alle nuove direttive regionali.

Eventuali situazioni di non conformità devono essere regolarizzate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia, salvo diverse disposizioni previste dalla stessa in ragione di regolarizzazioni oggettivamente complesse.

Le Province, con proprio atto, provvedono a confermare le iscrizioni, ovvero, con specifica motivazione, a cancellare dall'Albo le cooperative che non avessero assolto all'eventuale richiesta di adeguamento.

(1) L'Albo, di cui le modalità di iscrizione sono disciplinate con circolare del 6.12.2004, sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della Cooperazione.

(2) D.L.CPS 14/12/1947, n. 1577 e successive modificazioni
DLgs 02/108/2002, n. 220